



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

in persona del Giudice designato, dott.ssa Paola Criscione,
visto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. ccii* proposto in data 7/3/2023 da [REDACTED] nato a [REDACTED] (CT), [REDACTED], c.f. [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Lisiana Campo e Giuseppina Salafia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Caltagirone, Viale Europa n. 2/B, tramite l'Organismo di Composizione della Crisi di Caltagirone, e in particolare il gestore della crisi, dott.ssa Anna Pinelli;

visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, adottato in data 23/3/2023 ai sensi dell'art. 70 co. 1 ccii, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata sospesa la procedura esecutiva r.g.e.i. n. 107/2012 azionata nei confronti del debitore;

viste le relazioni del 18/4/2023 e del 16/5/2023 depositate in riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate da questo giudice e la relazione finale depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 ccii in data 9/6/2023;

vista da ultimo l'integrazione documentale effettuata in data odierna;

dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione s.p.a. e del Comune di Caltagirone, quest'ultimo rappresentato e difeso dall'avv. Maria Mantello;

esaminati gli atti del procedimento unitario n. 6/2023, che non richiede la preventiva fissazione di una udienza di trattazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

La presente motivazione muove da una sintetica ricostruzione della vicenda che interessa il caso in esame, per poi approfondirne gli aspetti rilevanti in diritto. Nello specifico, il ricorrente ha chiesto l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti della durata di dieci anni che prevede:

1. il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
2. il soddisfacimento nella misura del 79,91% del creditore ipotecario, di modo che la somma complessivamente riconosciuta (€ 98.640,62) non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo

al valore di mercato dell'immobile vincolato a garanzia del credito, pari al prezzo base della vendita fissata per il 30/3/2023 (€ 96.187,50);

3. il soddisfacimento nella misura del 100% dei creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili;
4. il soddisfacimento nella misura del 5% dei creditori chirografari;
5. l'attivo messo a disposizione è costituito da una quota dello stipendio del ricorrente (€ 280,00 mensili, per totali € 33.600,00) - il quale ha un guadagno mensile di circa € 2.000,00 a fronte di € 1.600,00 necessari per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, composta dal ricorrente, dalla compagna, [REDACTED] e da due figli minori e per il mantenimento della figlia avuta da una precedente relazione - e da una quota mensile messa a disposizione dalla sorella del ricorrente [REDACTED] (per totali € 85.988,72), per un totale attivo messo a disposizione dei creditori di € 119.588,72 divisi in 120 rate.

In punto di ammissibilità giuridica, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'accesso alla procedura.

Invero, come già osservato nel decreto di apertura della procedura, il ricorrente riveste la qualifica di consumatore, in quanto lavoratore dipendente che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII), e versa in una situazione di sovraindebitamento, emergendo dalla relazione dell'OCC in atti una disponibilità mensile, solo a far data dall'ottobre 2022, di circa € 400,00, calcolata al netto delle somme occorrenti per il mantenimento della propria famiglia, a fronte di debiti scaduti per totali € 152.790,42.

Quanto al requisito della meritevolezza il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ex art. 69 co. 1 ccii, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso.

Tale requisito risulta sussistente nella fattispecie. Il maggiore indebitamento deriva, infatti, dall'inadempimento della sorella, [REDACTED] alle obbligazioni assunte nei confronti del fratello in relazione al pagamento delle rate del mutuo di € 140.000,00 stipulato dal solo ricorrente nell'aprile del 2007 al fine, in parte, di estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario che lo stesso aveva contratto nel 2002 con Banca Intesa San Paolo per l'acquisto della prima casa e, in parte, di fornire liquidità e risanare i debiti dell'attività di tabaccheria della sorella. In particolare, il ricorrente ha allegato e documentato di aver versato in favore della sorella la somma di € 85.000,00 che la stessa, tuttavia, non ha restituito, come espressamente riconosciuto con dichiarazione

acquisita in atti. L'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte discende dunque da cause non imputabili al ricorrente, anche tenuto conto della discontinuità dell'attività lavorativa prestata dallo stesso, e i finanziamenti contratti successivamente sono stati utilizzati per estinguere quelli pregressi, sempre in ottica di soddisfacimento dei bisogni familiari e contando sulla possibilità di adempiere le obbligazioni contratte.

Quanto alla fattibilità del piano: in senso giuridico, non sussistono, come già osservato sopra, incompatibilità del piano con norme inderogabili; in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass., n. 11423/2014), deve osservarsi che il ricorrente dal 2022 è stato assunto a tempo indeterminato quale collaboratore presso la società cooperativa sociale "Don Bosco" di Caltagirone e che anche [REDACTED] è dipendente a tempo indeterminato della predetta società cooperativa, con uno stipendio mensile netto di circa € 1.300,00 come da buste paga allegate. Inoltre, il ricorrente a riprova della solidità dell'impegno assunto dalla sorella ha allegato anche le buste paga del cognato, [REDACTED] si ritiene, quindi, che detti redditi, contraddistinti da stabilità, siano idonei a coprire il fabbisogno del piano per i prossimi dieci anni; si aggiunga, a livello di convenienza, che una eventuale alternativa liquidatoria appare deteriore per i creditori, posto che a fronte dell'immobile di cui è titolare il ricorrente, stimato in euro 171.000,00, ma da ultimo posto in vendita a seguito di due aste deserte ad euro 96.187,50 con offerta minima di € 72.140,62, solamente il creditore ipotecario potrebbe soddisfare, peraltro in parte, il proprio credito; il ricorrente non è titolare, invece, di beni mobili e beni mobili registrati di rilievo per la procedura.

Quanto alle osservazioni presentate da Agenzia delle Entrate Riscossione e dal Comune di Caltagirone, deve osservarsi che le prime sono state superate dal gestore attraverso la rimodulazione del piano in sede di relazione finale, mentre le seconde correttamente sono state disattese dalla dott.ssa Pinelli in quanto il credito vantato dall'Ente non gode del privilegio richiesto.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal ricorrente e disporre la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale di Caltagirone, visto l'art. 70 ccii, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] [REDACTED] presentato in data 7/3/2023 e rimodulato in via definitiva in data 9/6/2023;

DISPONE che, a cura dell'OCC, la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70 co. 1 ccii mediante pubblicazione nell'apposita area del

sito web del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati;

AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 ccii;

AVVERTE il ricorrente che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

AVVERTE il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, e relazionare per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

AVVERTE che ai sensi dell'art. 72 ccii l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

AVVERTE che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

DICHIARA chiusa la procedura.

Il Giudice

Dott.ssa Paola Criscione